



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE FALLIMENTARE

Prefall. R.G.N. 24/2022

cro. 760/22

Fell. 10/22

C.F. 1067/22

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
dott.ssa Emanuela Luciani Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della società Ama Hotels S.r.l., con sede legale in Campobasso alla via G. Zurlo n. 5 (C.F. e P. Iva 01732410707);

rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 10 maggio 2022, la Elettrica Service Citro S.r.l., ha proposto domanda per la dichiarazione di fallimento;

esaminata la documentazione allegata;

premessa la competenza di questo Tribunale per la dichiarazione di fallimento, atteso che la debitrice ha sede legale a Campobasso (cfr. visura camerale in atti);

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di società di capitali, esercente attività di costruzione, ristrutturazione, acquisto, gestione, ammodernamento di hotels, impianti alberghieri e villaggi turistici (v. visura CCIAA, in atti);

rilevato, nel merito, che la ricorrente ha allegato la sussistenza del proprio credito verso la società Ama Hotels, in quanto fondato: - sul lodo arbitrale depositato in data 25.11.2016 (dichiarato esecutivo il 9.1.2017, con apposizione della formula esecutiva il 26.1.2017), con il quale la parte resistente veniva condannata a pagare



gli importi di euro 156.665,08 a titolo di quinto SAL, euro 66.088,19 in pagamento della fattura n. 58/2015 emessa dalla ricorrente, euro 66.885,99 a titolo di rifusione delle spese (il tutto oltre interessi); - sulla sentenza n. 318/2020, depositata in data 26.10.2020, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la domanda di impugnazione del lodo arbitrale e ha condannato la parte resistente alla rifusione in favore della parte odierna ricorrente delle spese di lite per euro 19.160,00, oltre accessori; - sull'ordinanza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 18.7.2017, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla parte resistente, in quella sede condannata alla refusione delle spese di lite per l'importo complessivo di euro 2.400,00 circa;

evidenziato che il debitore, posto nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica ai sensi dell'art. 15, terzo comma, l. fall., si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, sul presupposto della mancanza della condizione di insolvenza;

rilevato che le argomentazioni sostenute dalle parti possono essere così di seguito sintetizzate:

- 1) la parte ricorrente Elettrica Service Citro s.r.l. ha evidenziato lo stato di insolvenza della società resistente alla luce delle seguenti circostanze: l'importo del credito vantato e precettato, pari ad euro 415.688,78, è consacrato in un titolo esecutivo (lodo esecutivo e successiva sentenza di corte di appello) ed è rimasto impagato, nonostante i plurimi tentativi di esecuzione forzata; la procedura esecutiva intrapresa presso il Tribunale di Vasto, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della resistente, oggetto dei lavori di ristrutturazione dai quali la pretesa creditoria origina, è stata sospesa in accoglimento dell'opposizione di terzo formulata da tale società Media e Servizi s.r.l., quale promissaria acquirente dell'immobile medesimo, in base ad un contratto preliminare di vendita trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento; l'ultimo bilancio depositato e iscritto presso il registro delle imprese (prima del deposito del ricorso prefallimentare) risale al 2016, mentre i bilanci successivi sono stati approvati in blocco in data successiva alla fissazione della prima udienza prefallimentare; il pignoramento mobiliare eseguito in data 11.3.2022 ha avuto esito negativo; con atto del 26.5.2022 la Accademia Britannica Services s.r.l. è divenuta socio della Ama Hotels, ma la compagine societaria della resistente rimane pur sempre la



medesima, in ragione dell'identità dei soci persone fisiche; la parte resistente ha provveduto al ripianamento delle proprie perdite tramite finanza esterna, *sub specie* di finanziamenti dei soci;

- 2) la parte resistente Ama Hotels s.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando il difetto del presupposto dell'insolvenza ed in particolare: che l'immobile attualmente di proprietà ed oggetto di pignoramento avrebbe un valore superiore all'importo del credito vantato, al più che sarebbe oggetto di compromesso in vendita per il maggior valore di euro 4.500.000,00, ciò che consentirebbe ampiamente il pagamento del debito; che la procedura esecutiva pendente a Vasto è sospesa e che, comunque, in quella sede è stata depositata istanza di conversione del pignoramento, con contestuale deposito dell'assegno di euro 87.000,00; che il saldo del conto corrente nel trimestre successivo al pignoramento aveva registrato movimentazioni per oltre euro 750.000,00, che avrebbero ben potuto essere oggetto di pignoramento più attento; che la cessione di quote in favore di Accademia Britannica Services s.r.l. aumenterebbe la garanzia patrimoniale dell'adempimento delle proprie obbligazioni, avendo detta ultima società chiuso l'esercizio con un fatturato di oltre 15 milioni di euro; di aver provveduto a coprire le perdite degli esercizi dal 2017 al 2021 per complessivi euro 294.408 attraverso le anticipazioni del socio Accademia Britannica; di non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto secondo il lodo arbitrale esecutivo in quanto fondato su una perizia falsa, per la quale il professionista che l'ha redatta sarebbe stato *medio tempore* destinatario di provvedimento di rinvio a giudizio; la differenza ontologica tra inadempimento e insolvenza;

ritenuto che la debitrice non ha dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, 1. fall., ai fini della non fallibilità;

ritenuto che:

- ai fini della proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, il ricorrente è legittimato purchè dimostri di essere creditore nei confronti dell'imprenditore, in altri termini, di essere titolare di un diritto di credito non necessariamente certo, liquido, esigibile, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3472/2011), e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare (Cass. n. 30827/2018); sul punto, si legga anche Cass. 23494/2020, secondo cui



“La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma deliberazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento”, di tal che l'esistenza del credito è presupposto per la sola legittimazione ad agire del creditore;

- la sussistenza dell'ingente credito della parte ricorrente non possa essere revocata in dubbio in quanto, in disparte le vicende penali che possano riguardare la persona del perito che ha redatto l'elaborato posto a fondamento del lodo arbitrale – del tutto prive di rilevanza nel presente procedimento prefallimentare - , all'attualità, detto lodo non solo è stato dichiarato esecutivo, ma è stato anche confermato per effetto della declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione;
- ai fini della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza – che, per definizione, *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*, ex art. 5 co. 2 l. fall. e che, pertanto, è noto distinguersi dal mero inadempimento della singola obbligazione, su cui meglio *infra* - , occorre ripercorrere la vicenda che occupa, dall'esame della quale si evince chiaramente come la parte resistente non sia in grado di soddisfare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, ed invero:
- l'unico immobile di proprietà risulta oggetto di procedura esecutiva immobiliare, naturalmente sospesa in fase cautelare per effetto dell'opposizione spiegata dal terzo promissario acquirente di quell'immobile in base a contratto preliminare opponibile al pignoramento in quanto trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento introduttivo (pignoramento trascritto il 12.4.2017 e cd. compromesso trascritto il 7.12.2016);
- il citato contratto preliminare di compravendita (del 2.12.2016) prevede la stipula del definitivo entro il 31.12.2020, termine qualificato essenziale, inutilmente spirato – ed oltretutto di durata maggiore rispetto alla durata prevista dalla legge, ex art. 2645 bis c.c., per l'effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare - , per il corrispettivo euro 4.500.000,00, senza prevedere la corresponsione di alcun acconto da parte del promissario acquirente;
- la circostanza che sia stata depositata istanza di conversione del pignoramento si rivela priva di pregio in quanto il Tribunale non si è potuto pronunciare al riguardo,



- a fronte della sospensione della procedura esecutiva per effetto della citata opposizione – di tal che a nulla rileva il fatto che agli atti di detta procedura esecutiva risulti anche l'assegno che la legge impone depositare ad una con l'istanza di conversione, in mancanza di vaglio giudiziale sulla stessa, se non per l'ulteriore conseguenza per cui, essendo la procedura sospesa, né l'immobile pignorato né l'assegno ivi depositato possono essere utilmente impiegati a soddisfazione delle pretese creditorie;
- dalla visura camerale in atti, aggiornata alla data del 6.6.2022, l'ultimo bilancio depositato attiene all'anno 2016, mentre i bilanci relativi a tutte le annualità successive risultano essere stati approvati (all'assemblea del 10.6.2022) e depositati in un'unica soluzione, in tempo non corrispondente alle scadenze di legge e comunque successivo alla notifica del ricorso prefallimentare e decreto di fissazione udienza;
 - secondo il bilancio 2016, i crediti esigibili entro l'esercizio successivo (euro 353.526) e comunque l'attivo circolante (euro 354.076) non sono sufficienti a coprire i debiti esigibili entro l'esercizio successivo (euro 4.809.935), a fronte delle immobilizzazioni (totale euro 4.474.867,00) quasi corrispondenti all'importo del prezzo previsto per l'alienazione dell'immobile compromesso in vendita, allo stato ed in realtà mai trasferito; nello stesso anno, inoltre, il conto economico è comunque chiuso con una perdita di esercizio di euro 17.899, superiore alla perdita realizzata in chiusura dell'esercizio precedente anno 2015 (pari ad euro 5.662);
 - dal bilancio 2021 (ultimo di quelli approvati in blocco nel mese di giugno 2022), si evince che la situazione economica sia peggiorata nel suo complesso, con un significativo incremento dell'esposizione debitoria: ed invero, a fronte dell'aumento dell'attivo circolante (euro 594.434), quasi corrispondente ai crediti esigibili entro l'esercizio successivo, questi non sono comunque in grado di coprire i debiti esigibili entro l'esercizio successivo (euro 6.684.842), oltre all'aumento significativo della perdita di esercizio per euro 61.646;
 - d'altro canto, non può trascurarsi la circostanza per cui l'apporto di finanza da parte dei soci, al fine del ripianamento delle pregresse perdite – dalla stessa parte resistente rappresentato – non può che essere interpretato nel senso di un ulteriore indice di insolvenza della parte resistente medesima, posto che non risultano in atti eventuali rinunce alla restituzione da parte del socio unico finanziatore; ed invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire – sebbene con pronuncia



riferita ad una domanda di fallimento avanzata nei confronti di una società in liquidazione, circostanza che richiede una particolare riflessione sulla verifica dello stato di insolvenza - che tale accertamento “non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi”; (...) la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”; ed ancora, “l’art. 2467 cod. civ., sancendo unicamente che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non stabilisce che detto rimborso sia escluso, né nega, sotto alcun profilo, la natura di debiti, per la società, dei suddetti finanziamenti” i quali, conseguentemente “devono essere considerati ai fini della valutazione della configurabilità, o non, dello stato di insolvenza della menzionata società, ai sensi dell’art. 5 l. fall.» (Cass. N. 30435/2022); ed ancora, “non si vede come il semplice dato della postergazione del credito per il finanziamento dei soci – che si traduce in una situazione di temporanea inesigibilità del diritto di obbligazione in presenza di una delle situazioni previste dall’art. 2647, comma 2, c.c.: cioè un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata motivata dalla presenza di altri crediti (cfr. Cass. 15 maggio 2019 n. 12994, in motivazione) – possa escludere lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale. Lo stato di insolvenza si realizza in presenza di una situazione d’impotenza dell’imprenditore, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività Cass. Sez. U. 13 marzo 2001, n. 115; di recente: Cass. 15 maggio 2019 n. 12994. Tale situazione prescinde, evidentemente, dalla gradualità da osservare nel soddisfacimento delle diverse pretese che i creditori vantano nei confronti della società di cui si prospetti l’insolvenza” (Cass. 3194/2021);

- ed ancora, quanto al rapporto con il socio unico finanziatore Accademia Britannica, si osserva che sull’immobile pignorato e prima compromesso in vendita risulta iscritta un’ipoteca volontaria in favore di Accademia Britannica a concorrenza del debito con quest’ultima contratto come da atto notarile del 29.11.2016 rep. 1557 (come si evince dalla relazione notarile in atti, verosimilmente depositata nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare sospesa);



- non da ultimo, ferma la distinzione tra la Accademia Britannica Services s.r.l. e la Ama Hotels s.r.l., la prima socio unico della seconda, in ragione del fatto che si tratta di due soggetti giuridici pur sempre distinti ed autonomi, a fronte dell'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza entrambe le società a responsabilità limitata in commento, occorre comunque evidenziare che i soci dell'Accademia Britannica Services sono i medesimi della Ama Hotels prima della cessione, ovvero le persone fisiche Di Stefano Angelo e Ricciardi Maria Carmela, come riconosciuto dalla stessa parte resistente (cfr. memoria difensiva pag. 8);
 - il saldo dei conti correnti in atti non consente di soddisfare le pretese creditorie: occorre ribadire, sul punto, che non rilevano i precedenti movimenti, per quanto possano essere stati di importo superiore al credito in questa sede vantato, in ragione della circostanza per cui, allo stato, la parte resistente non risulta in grado di adempiere, nel senso sopra chiarito ai fini della verifica dello stato di insolvenza, con mezzi ordinari le proprie obbligazioni – tra le quali, è evidente, si annovera il credito della parte ricorrente;
 - rilevato altresì che dall'istruttoria condotta *ex officio* risultano debiti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 8.000,00 circa, che la parte resistente ha dimostrato essere stati ammessi al beneficio della rateizzazione dall'ente addetto alla riscossione;
- ritenuto pertanto che le eccezioni sollevate dalla parte resistente non colgano nel segno, alla luce di quanto sopra esposto;
- ritenuto, allora, che risulti dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, posto che quanto sopra ricostruito manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è risultata essere superiore ad euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169,

DICHIARA

il fallimento della società Ama Hotels S.r.l., con sede legale in Campobasso alla via G. Zurlo n. 5, (C.F. e P. Iva: 01732410707);



NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Claudia Carissimi;

NOMINA

Curatore il dott. Carmine Franco D'Abate

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;

STABILISCE

il giorno **17 maggio 2023 ore 11.30** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Così deciso in Campobasso, 28 dicembre 2022

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Deposidata in
Cancelleria
Chiuso li 28/12/22

CAPOCANCELLIERE
P. Panichella

